

Assicurazione per le imprese contro i danni da catastrofi naturali



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Rischi Catastrofali Impresa HDI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza, che le imprese sono tenute a stipulare ai sensi della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, Decreto Ministeriale n° 18/2025, assicura i danni materiali e diretti al patrimonio aziendale, causati da Sisma, Frana, Alluvione, Inondazione ed Esondazione.



Che cosa è assicurato?

Sezione CATASTROFI NATURALI:

Sono assicurabili, a scelta del Contraente, i seguenti beni:

- ✓ Fabbricati o porzioni di fabbricato;
- ✓ Terreni;
- ✓ Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali; per le seguenti garanzie, sempre prestate:
- ✓ **Sisma:** la garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati da Sisma ai beni assicurati.
- ✓ **Frana:** la garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati da Frana ai beni assicurati.
- ✓ **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** la garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione ai beni assicurati.
- ✓ **Spese supplementari:** in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie "Sisma", "Frana" o "Alluvione, Inondazione, Esondazione", sono rimborsate, a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute per:
 - demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, o a quella imposta dall'Autorità competente, i residui del Sinistro;
 - gli onorari del perito e l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
 - gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

I danni conseguenti a Sisma, Frana, Alluvione, Inondazione, Esondazione, registrati nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro.

Sezione TUTELA LEGALE (opzionale):

Le garanzie coprono le spese sostenute per:

- ✓ **Ricorso al T.A.R.:** presentare ricorso al TAR se la Pubblica Amministrazione rifiuta il "Titolo abilitativo edilizio" oppure il progetto di ricostruzione presentato dal proprietario del Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile post Sinistro;
- ✓ **Vertenze contrattuali:** le Vertenze contrattuali con i professionisti, i fornitori d'opera e di materiali, legate a ricostruzione ex novo, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione del Fabbricato colpito da Sinistro;
- ✓ **Danni subiti:** la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile, in relazione al Contenuto assicurato colpito da Sinistro in caso di furto ad opera di soggetti individuati.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e/o dei massimali indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Nell'ambito della Sezione CATASTROFI NATURALI non sono assicurati:

- ✗ aeromobili, imbarcazioni, veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri (ad eccezione di macchine operatrici, carrelli), a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'Attività Dichiarata;
- ✗ animali vivi;
- ✗ Fabbricati o porzione di Fabbricati, Terreni, Impianti, Macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, anche in leasing e/o noleggio, se già assicurati per le catastrofi naturali con altre polizze al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- ✗ boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ✗ Cose all'aperto o poste in Fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ✗ Cose Particolari;
- ✗ Fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni a edificare necessarie in base alle normative al tempo vigenti in materia urbanistica o gravati da abusi sorti successivamente alla data di costruzione per i quali non sono in corso procedimenti di sanatoria o di condono;
- ✗ Fabbricati in fase di costruzione o in fase di ampliamento o di rifacimento, salvo che gli ampliamenti o rifacimenti non interessino più di 1/4 dell'area assicurata;
- ✗ Terreni agricoli;
- ✗ Gioielli e Preziosi, Oggetti Pregiati, Valori e Denaro;
- ✗ linee di trasmissione e distribuzione esterne all'Ubicazione assicurata;
- ✗ Merci, Merci Speciali, Supporto dati.

Per i rischi non assicurati della sezione Tutela Legale e ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative:

- ! l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e relativi allegati;
- ! possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza e relativi allegati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo;
- ! sono presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Compagnia non è obbligata a rispondere del danno.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione, sia relativamente alla sezione Catastrofi naturali che alla sezione Tutela Legale, vale nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive la polizza, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso della polizza, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, solo se il premio annuo è superiore ad un determinato importo. Il frazionamento comporta una maggiorazione del premio annuo del 3% ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Nel caso di contratti sottoscritti tramite gli intermediari bancari del Gruppo Sella, il premio può essere:

- frazionato anche in rate trimestrali con una maggiorazione del premio annuo del 4%, se il premio annuo è superiore ad un determinato importo;
- pagato tramite:
 - a) ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;
 - b) transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.

Indicizzazione: in caso di polizza con tacito rinnovo, ad ogni rinnovo annuale è previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate, dei massimali, e dei premi. L'indice di riferimento è quello ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai od impiegati. Non sono soggetti a adeguamento i limiti di indennizzo, le franchigie, i minimi e massimi di scoperto e i valori espressi in percentuale, nonché l'intera sezione "5. Norme che regolano la sezione Tutela Legale".

Adeguamento periodico dei premi: in caso di polizza con tacito rinnovo, se al rinnovo annuale ci sono modifiche del premio (diverse da quelle dovute all'indicizzazione), la Compagnia mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio con apposita comunicazione tramite comunicazione inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. Questa comunicazione può valere alternativamente come proposta di modifica contrattuale o disdetta da parte della Compagnia. Il pagamento del premio proposto equivale ad accettazione dell'adeguamento e comporta il rinnovo della polizza. In caso di pagamento del Premio, come modificato, entro 30 giorni dalla data di scadenza, la Società rinuncia alla sospensione dell'efficacia della copertura assicurativa di cui all'art. 1901 del codice civile. Se il Contraente non intende accettare il nuovo premio e, quindi, non provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale, la polizza si intende cessata alla scadenza per effetto della comunicazione di disdetta sopra descritta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se la polizza è stipulata senza tacito rinnovo, questa cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di ripensamento: esclusivamente se la polizza è stata stipulata a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della polizza, salvo il caso in cui sia stato denunciato un sinistro. La Compagnia rimborsa al Contraente la quota di premio – al netto dell'imposta – per il periodo di assicurazione non goduto.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Compagnia rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il periodo di assicurazione non goduto.